

LEGGE 13 agosto 2010 , n. 136

Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia. (10G0162)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato realizzando:

- a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalita' organizzata, ivi compresa quella gia' contenuta nei codici penale di procedura penale;
- b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera a);
- c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa di cui al comma 3;
- d) l'adeguamento delle normativa italiana alle disposizioni adottate

dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti

principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle

misure di prevenzione:

1) che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche

indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;

2) che sia adeguata la disciplina di cui all'articolo 23-bis della

legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano

essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di

prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità

sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento

della richiesta della misura di prevenzione;

4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso

di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la

morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei

confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa;

5) che venga definita in maniera organica la categoria dei

destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali,

ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti

e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto; che venga comunque prevista la possibilità di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni;

6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l'udienza si svolga pubblicamente anziché in camera di consiglio;

7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire mediante video-conferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni;

8) quando viene richiesta la misura della confisca:

8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;

8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;

8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti;

9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, previa autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;

b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che:

1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni

sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;

2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni

localizzati in territorio estero;

c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva,

stabilendo che:

1) la revocazione possa essere richiesta:

1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in

epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;

1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive,

sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di

prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti

di applicazione della confisca;

1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata,

unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti

falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla

legge come reato;

2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare

il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura

di prevenzione;

3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di

inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno

dei casi di cui al numero 1), salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;

4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalita' istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico;

d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di prevenzione, l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legali;

e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:

1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni gia' sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale;

2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate all'amministratore giudiziario del procedimento

di
prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene,
le
disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste
dal
decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresì, a
carico
del medesimo soggetto, l'obbligo di trasmissione di copia
delle
relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;
3) in relazione alla vendita, all'assegnazione e alla
destinazione
dei beni si applichino le norme relative alla confisca
divenuta
definitiva per prima;
4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima
della
sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca
dei
medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla
gestione,
alla vendita, all'assegnazione o alla destinazione dei beni
secondo
le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1;
f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il
procedimento
di prevenzione, prevedendo:
1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su
beni
sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro
il
principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate
o
proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela
dei
creditori in buona fede;
2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione
del
sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione
dei
relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il
termine
stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta
giorni,
l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del
giudice

delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;

3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in particolare:

3.1) che i titolari di diritti di proprietà e di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione

siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione

derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano e che

all'estinzione consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;

3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore

al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non

inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca è divenuta

definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;

3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del

sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di

prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della

garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei

beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;

3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo

strumentale

all'attivit  illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego;

3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario;

3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa   stata determinata da falsit , dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;

g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare, prevedendo in particolare:

1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;

2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di prevenzione;

3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di

prevenzione
hanno per oggetto l'intero compendio aziendale
dell'impresa
dichiarata fallita, nonche', nel caso di societa' di
persone,
l'intero patrimonio personale dei soci falliti
illimitatamente
responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche
le
disposizioni previste per il procedimento di prevenzione;
4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni
di
revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai
beni
oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l'azione sia gia'
stata
proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario;
5) che il pubblico ministero, anche su
segnalazione
dell'amministratore giudiziario, possa richiedere al
tribunale
competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore
o
dell'ente nei cui confronti e' disposto il procedimento
di
prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza;
6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima
della
chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla
massa
attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo
la
chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello
stesso;
che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita
dei
beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua
dalla
liquidazione;
h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai
beni
sequestrati, prevedendo che la stessa:
1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali
previste
dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa

dell'individuazione

del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della

revoca del sequestro;

3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni

sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d'imposta,

l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone

fisiche;

4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure

previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei

beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di

prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o

applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto

legislativo di cui al comma 1;

l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con

le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di

relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso alle Camere ai fini

dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari

competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi

entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di

decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le

Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il

decreto legislativo puo' essere comunque adottato.

5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

Art. 2.

(Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia

di documentazione antimafia)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto stabilito dalla lettera f) del presente comma, delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa' o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e

i
subcontratti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n.
575, e successive modificazioni, ne' rilasciare o consentire
le
concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della
legge
n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete
informazioni,
rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti
degli
interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio
dello
Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla
citata
legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione
mafiosa,
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.
490,
e successive modificazioni, nelle imprese interessate;
b) aggiornamento della normativa che disciplina gli
effetti
interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o
al
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera a),
accertati
successivamente alla stipulazione, all'approvazione o
all'adozione
degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera a);
c) istituzione di una banca di dati nazionale unica
della
documentazione antimafia, con immediata efficacia delle
informative
antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con
riferimento
a tutti i rapporti, anche gia' in essere, con la
pubblica
amministrazione, finalizzata all'accelerazione delle procedure
di
rilascio della medesima documentazione e al
potenziamento
dell'attivita' di prevenzione dei tentativi di infiltrazione
mafiosa
nell'attivita' d'impresa, con previsione della possibilita'
di
integrare la banca di dati medesima con dati provenienti

dall'estero
e secondo modalita' di acquisizione da stabilirsi, nonche'
della
possibilita' per il procuratore nazionale antimafia di accedere
in
ogni tempo alla banca di dati medesima;
d) individuazione dei dati da inserire nella banca di dati di
cui
alla lettera c), dei soggetti abilitati a implementare la
raccolta
dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalita',
ad
accedervi con indicazione altresì dei codici di progetto relativi
a
ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad
altri
elementi idonei a identificare la prestazione;
e) previsione della possibilita' di accedere alla banca di dati
di
cui alla lettera c) da parte della Direzione nazionale antimafia
per
lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del
codice
di procedura penale;
f) individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto
del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
giustizia,
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con
il
Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie
di
attivita' suscettibili di infiltrazione mafiosa
nell'attivita'
d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore
d'impiego
e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio
di
infiltrazione mafiosa, e' sempre obbligatoria l'acquisizione
della
documentazione indipendentemente dal valore del
contratto,
subcontratto, concessione o erogazione, di cui all'articolo 10
della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
g) previsione dell'obbligo, per l'ente locale sciolto ai

sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione, di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, indipendentemente dal valore economico degli stessi;

h) facolta', per gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;

i) facolta' per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica

di competenza del medesimo ente locale;

l) previsione dell'innalzamento ad un anno della validita'

dell'informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti

nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto di informativa;

m) introduzione dell'obbligo, a carico dei legali rappresentanti

degli organismi societari, di comunicare tempestivamente alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato

l'informazione l'intervenuta modificazione dell'assetto societario e

gestionale dell'impresa;

n) introduzione di sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui

alla lettera m).

2. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla

lettera c) del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse gia'

destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione

del Ministero dell'interno.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso

alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle

Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro

quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di

decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le

Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il

decreto legislativo puo' essere comunque adottato.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto

legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei

principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il

Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

Art. 3.

(Tracciabilita' dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche' i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche' quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione

degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.

6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla

stazione

appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di

cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione,

nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fiscale

delle persone delegate ad operare su di essi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli

appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al

comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola

con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi

finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere

munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in

tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza

avvalersi di banche o della societa' Poste italiane Spa.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo procede

all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone

contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio

territoriale del Governo territorialmente competente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con

i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a

qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture

di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita' assoluta,

un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli

obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla

presente
legge.

Art. 4.

(Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali).

1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

Art. 5.

(Identificazione degli addetti nei cantieri)

1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della

societa' Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10

per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del CUP di cui all'articolo 3, comma 5.

3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalita' diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.

4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonche' per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 7.

(Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di

prevenzione)

1. Alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25 e' sostituito dal seguente:

«Art. 25. - 1. A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, puo' procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei

divieti

autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 10 della

citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.

2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti

dei soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 3, e all'articolo 10,

comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive

modificazioni. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di

effettivo esercizio dell'attività, ovvero il luogo di dimora

abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello

delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria può

delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai

reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.

3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di

applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della

cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al

comma 1.

4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i

militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle

facoltà previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo

2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 2-bis, comma

6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,

nonché dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di

polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007,

n. 231.

5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una

misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.

6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 30, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o gia' sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno

precedente,
quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani»;
c) all'articolo 31 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilita' dei quali i soggetti di cui all'articolo 30, primo comma, hanno la disponibilita'».

Art. 8.

(Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonche' nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti

previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali»;

2) alla lettera b), dopo le parole: «commessi con finalità di terrorismo» sono inserite le seguenti: «o di eversione»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si

applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al

comma 1»;

c) al comma 2, dopo le parole: «o indicazioni di copertura» sono

inserite le seguenti: «, rilasciati dagli organismi competenti

secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 5,»;

d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e' disposta

dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi

responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza

del personale di polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la

Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere

per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter,

del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai

commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di

seguito denominate "attivita' antidroga", e' specificatamente

disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre

d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega,

dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo

l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato»;

e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai

commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorita'

giudiziaria competente per le indagini. Dell'esecuzione delle

attivita' antidroga e' data immediata e dettagliata

comunicazione
alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al
pubblico
ministero competente per le indagini. Se necessario o se
richiesto
dal pubblico ministero e, per le attivita' antidroga, anche
dalla
Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato il
nominativo
dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile
dell'operazione,
nonche' quelli degli eventuali ausiliari e interposte
persone
impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato
senza
ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione,
delle
modalita' e dei soggetti che vi partecipano, nonche' dei
risultati
della stessa»;

f) al comma 5, le parole: «avvalersi di ausiliari» sono
sostituite
dalle seguenti: «avvalersi di agenti di polizia giudiziaria,
di
ausiliari e di interposte persone,»;

g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi
probatori
ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei
delitti
previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai
casi
previsti agli articoli 73 e 74, gli ufficiali di polizia
giudiziaria,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorita'
doganali,
limitatamente ai citati articoli 73 e 74 del testo unico di cui
al
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e
successive
modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di
propria
competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al
pubblico

ministero, che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le attivita' antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale»;

h) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo 630 del codice penale, il pubblico ministero puo' richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilita' per l'esecuzione di operazioni controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalita'. Il giudice provvede con decreto motivato»;

i) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonche' delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni»;

l) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti indicati all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione e' trasmessa al procuratore nazionale antimafia»;

m) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero

per
lo svolgimento dei compiti d'istituto»;
n) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi
degli
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano
le
operazioni di cui al presente articolo e' punito, salvo che il
fatto
costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni»;
o) al comma 11 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,
e
successive modificazioni».

2. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente:
«Art. 97. - (Attivita' sotto copertura). - 1. Per lo
svolgimento
delle attivita' sotto copertura concernenti i delitti previsti
dal
presente testo unico si applicano le disposizioni di cui
all'articolo
9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni»;
b) l'articolo 98 e' abrogato.

3. All'articolo 497 del codice di procedura penale, dopo il comma
2
e' inserito il seguente:
«2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria,
anche
appartenenti ad organismi di polizia esteri, gli ausiliari,
nonche'
le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado
del
procedimento, in ordine alle attivita' svolte sotto copertura
ai
sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e

successive

modificazioni, invitati a fornire le proprie generalita',
indicano

quelle di copertura utilizzate nel corso delle attivita' medesime».

4. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del

codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28

luglio1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le
attivita'

di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria
nel

corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell'articolo 9
della

legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni,
contengono

le generalita' di copertura dagli stessi utilizzate nel corso
delle

attivita' medesime»;

b) all'articolo 147-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, dopo la parola: «Esame» sono inserite le
seguenti:

«degli operatori sotto copertura,»;

2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti
di

polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di
polizia

esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che
abbiano

operato in attivita' sotto copertura ai sensi dell'articolo 9
della

legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si
svolge

sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla
riservatezza

della persona sottoposta all'esame e con modalita' determinate
dal

giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee
a

evitare che il volto di tali soggetti sia visibile»;

3) al comma 3 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di
polizia

giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonche' ausiliari e interposte persone, in ordine alle attivita' dai medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 353 del codice penale, concernente il reato di

turbata liberta' degli incanti)

1. All'articolo 353, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».

Art. 10.

(Delitto di turbata liberta' del procedimento di scelta del

contraente)

1. Dopo l'articolo 353 del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 353-bis. - (Turbata liberta' del procedimento di scelta del contraente). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalita' di scelta del contraente da

parte
della pubblica amministrazione e' punito con la reclusione da
sei
mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».

Art. 11.

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme
di

attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,
le

parole: «e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato
con

decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43»
sono

sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 291-quater del testo
unico

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio

1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3
aprile

2006, n. 152,».

2. All'articolo 147-bis, comma 3, delle norme di attuazione,
di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a)
e'

sostituita dalla seguente:

«a) quando l'esame e' disposto nei confronti di persone ammesse
al

piano provvisorio di protezione previsto dall'articolo 13, comma
1,

del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con

modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive

modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al
citato

articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;».

Art. 12.

(Coordinamenti interforze provinciali)

1. Al fine di rendere piu' efficace l'aggressione dei patrimoni della criminalita' organizzata, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il procuratore nazionale anti-mafia stipulano uno o piu' protocolli d'intesa volti alla costituzione, presso le direzioni distrettuali antimafia, di coordinamenti interforze provinciali, cui partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia.
2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 definiscono le procedure e le modalita' operative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, fermo restando il potere di proposta dei soggetti di cui all'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Art. 13.

(Stazione unica appaltante)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo

28

agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalita' per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o piu' stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarita' e l'economicita' della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati:

a) gli enti, gli organismi e le societa' che possono aderire alla

SUA;

b) le attivita' e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell'articolo

33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che

aderiscono alla SUA;

d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme

restando le disposizioni vigenti in materia.

Art. 14.

(Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca

dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le

 misure previste per i testimoni di giustizia)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il

comma 2-septies e' sostituito dal seguente:

«2-septies. Nel termine entro il quale puo' essere proposto il

ricorso giurisdizionale e in pendenza della decisione relativa

all'eventuale richiesta di sospensione ai sensi dell'articolo 21

della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni,
o
dell'articolo 36 del regolamento di cui al regio decreto 17
agosto
1907, n. 642, il provvedimento di cui al comma 2-sexies
rimane
sospeso».

2. All'articolo 16-ter, comma 1, lettera e), del decreto-legge
15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15
marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
13
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della
pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno e' surrogato, quanto alle
somme
corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato
guadagno,
nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate
sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell'interno in
deroga
all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre
2007,
n. 244».

Art. 15.

(Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta
alla

criminalita' organizzata)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n.
345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.
410,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono sostituite dalle
seguenti:
«d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;

e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;
f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia»;
b) al comma 3, le parole: «nonche' dell'organismo
previsto
dall'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonche'
della
Direzione investigativa antimafia».

Art. 16.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi
o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 agosto 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Maroni, Ministro
dell'interno

Alfano, Ministro della
giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3290):

Presentato dal Ministro dell'interno (Maroni) e dal
Ministro

della giustizia (Alfano) il 9 marzo 2010.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 marzo 2010 con pareri delle commissioni I, III, V, VI, VIII, X, XII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 14, 15, 21, 27 e 29 aprile 2010; il 4, 13, 19, 20, 25 e 26 maggio 2010.

Esaminato in aula il 26 maggio 2010 ed approvato il 27 maggio 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2226):

Assegnato alle commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia), in sede referente, il 1^o giugno 2010 con pareri delle commissioni 3^a, 4^a, 5^a, 6^a, 8^a, 10^a, 14^a e questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 1^a e 2^a, in sede referente, il 16 giugno 2010; il 7, 21, 27 e 28 luglio 2010; il 2 agosto 2010.

Esaminato in aula il 27 luglio 2010 ed approvato il 3 agosto 2010.

01.09.2010

Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato

11:58:44